

IL PARLAMENTO



I SISTEMI ELETTORALI

Il sistema elettorale è l'insieme delle regole con cui, sulla base dei voti espressi dai cittadini durante le elezioni, sono assegnati i seggi all'interno degli organi politico-istituzionali locali, nazionali ed europei. Per i Parlamenti i sistemi elettorali sono




PROPORZIONALE



MAGGIORITARIO

a turno unico



a doppio turno



SISTEMA PROPORZIONALE

Favorisce il multipartitismo.

Rischio di instabilità per difficoltà di un solo partito ad ottenere la maggioranza assoluta.

Necessità di correzioni: clausole di sbarramento, premio di maggioranza



I seggi sono attribuiti in base ai voti ricevuti.

Centralità della rappresentanza a scapito della governabilità.

Maggiore partecipazione dei cittadini alle competizioni democratiche.

SISTEMA PROPORZIONALE

voti validi = 10.000.000			
n° dei seggi da attribuire = 1.000			
partiti	voti ottenuti	%	seggi attribuiti
A	4.000.000	40	400
B	3.000.000	30	300
C	2.000.000	20	200
D	1.000.000	10	100
	10.000.000		1.000
i singoli seggi verranno attribuiti ai vari candidati, in base ad una lista predisposta dai partiti di appartenenza, seguendo il numero d'ordine			

SISTEMA MAGGIORITARIO

A ogni collegio è attribuito un seggio.

Vince il candidato più votato.

Favorisce il sistema bipartitico o bipolare con sacrificio della rappresentanza democratica.

Obiettivo è maggiore stabilità di governo.

Correttivi: doppio turno con liste che superano una soglia minima, ballottaggio tra i 2 o 3 candidati con maggiori voti.



SISTEMA MAGGIORITARIO A TURNO UNICO

PARTITI E CANDIDATI	VOTI OTTENUTI NEI SINGOLI COLLEGI					
	1	2	3	4	5	TOTALE
A	40	30	3	32	25	130
B	30	35	2	38	30	135
C	20	15	85	15	20	155
D	10	20	10	15	25	80
	100	100	100	100	100	
In ogni collegio si presenta UN SOLO candidato per partito						

SISTEMA MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO

PARTITI E CANDIDATI	VOTI OTTENUTI NEI SINGOLI COLLEGI			
	1	2	3	4
A	40%	16%	20%	12%
B	30%	49%	15%	18%
C	20%	15%	14%	45%
D	10%	20%	51%	25%
	100%	100%	100%	100%
In ogni collegio si presenta UN SOLO candidato per partito				

IL DIRITTO DI VOTO

COSTITUZIONE

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico (non vincolante).

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.



SISTEMI ELETTORALI IN ITALIA

- **La Costituzione rimanda alla legge ordinaria, si limita a stabilire che le camere sono elette a suffragio universale e diretto e che le elezioni al senato sono su base regionali.**
- **1948 - 1992 Sistema proporzionale. A seguito della caduta del fascismo e della nascita della Repubblica, nel 1946 fu approvata la c.d. legge proporzionale classica che – con modifiche minime apportate nel corso del tempo – regolò lo svolgimento delle elezioni politiche italiane sino al 1993, ovvero per quasi cinquant'anni**
- **1993 – 2004 (Mattarellum). Sistema misto al 75% maggioritario e 25% proporzionale. La legge Mattarella, approvata nel 1993 su impulso dell'iniziativa referendaria a favore del maggioritario introdusse per la prima volta in Italia un sistema elettorale misto**
- **2005 – legge Calderoli, detta *Porcellum* : entrò in vigore un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza – attribuito su base regionale al Senato– e diverse clausole di accesso; la normativa originaria non consentiva il voto di preferenza. Nel 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di parte della legge, in riferimento al premio di maggioranza e all'eccessiva lunghezza delle liste bloccate**

SISTEMA VIGENTE

Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto, Rosatellum bis, legge approvata col voto favorevole di Partito Democratico, Forza Italia, Lega nord, e altri minori.

In ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% viene ripartito fra liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento.



In una precedente versione il 50% dei seggi veniva attribuito col maggioritario e la soglia di sbarramento per il proporzionale era il 5 %. Il sistema venne ritenuto troppo sbilanciato sul maggioritario e non aveva sufficiente appoggio parlamentare

Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto.

Una delle caratteristiche dell'attuale legge elettorale, è la presenza di quote di genere. La norma prevede che nelle liste dei collegi plurinominali i candidati debbano essere collocati secondo un ordine alternato di genere

SISTEMA VIGENTE

Nelle elezioni politiche, si vota per l'elezione dei 400 componenti della Camera dei Deputati e dei 200 membri elettivi del Senato della Repubblica (legge costituzionale 1 gennaio 2020).

Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni: 20 per il Senato (coincidenti con le regioni come nelle precedenti leggi elettorali) e 28 per la Camera dei deputati (2 in Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e 4 in Lombardia)


Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali

- per il Senato della Repubblica sono previsti, nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione 74 collegi uninominali e 26 plurinominali**
- per la Camera dei deputati sono previsti 147 collegi uninominali e 49 plurinominali**



SISTEMA VIGENTE

La Costituzione stabilisce che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero.



Le circoscrizioni estero sono 4


- **Europa che elegge 3 deputati e 1 senatore**
- **America settentrionale e centrale che elegge 2 deputati e 1 senatore**
- **America meridionale che elegge 2 deputati e 1 senatore**
- **Africa, Asia, Oceania e Antartide che elegge 1 deputato e 1 senatore**

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI nel proporzionale


- **Quoziente elettorale: totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste diviso 392 o 196, cioè il numero totale degli scranni alla Camera e al Senato sottratti gli eletti all'estero**
- **Si divide il numero dei voti ottenuti da ciascun partito per il quoziente elettorale e si ottiene il numero dei seggi**

Attribuzione dei seggi

Camera dei deputati



Senato della Repubblica



Metodo di elezione	Seggi	%	Metodo di elezione	Seggi	%
<u>Maggioritario uninominale a turno unico</u>	148	37%	<u>Maggioritario uninominale a turno unico</u>	74	37%
<u>Proporzionale con sbarramento al 3%</u>	244	61%	<u>Proporzionale con sbarramento al 3%</u>	122	61%
<u>Voto degli italiani residenti all'estero</u>	8	2%	<u>Voto degli italiani residenti all'estero</u>	4	2%

SOGLIE DI SBARRAMENTO

La soglia di sbarramento è una percentuale minima di voti al di sotto della quale non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali, ovvero con il proporzionale.

Gli sbarramenti su base nazionale sono due:

- **3% per le singole liste;**
- **10% per le coalizioni.**

(con l'eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento).

Principali soglie di sbarramento

3% 10%
Liste Coalizioni

SOGLIE DI SBARRAMENTO

Se però la coalizione non supera la percentuale del 10%, i partiti che ne fanno parte e hanno superato il 3% entrano comunque in Parlamento.

I partiti che fanno parte di una coalizione e prendono tra l'1 e il 3% riversano i loro voti, proporzionalmente, alle altre liste della stessa coalizione che hanno superato la soglia di sbarramento. I voti delle liste che rimangono sotto l'1% sono da considerarsi persi.

IL DIRITTO DI TRIBUNA è uno stratagemma per arginare la soglia di sbarramento per i partiti e assicurarsi un seggio in Parlamento.

Consiste nel candidare alcune persone di liste minori “come indipendenti” nella lista principale della coalizione



RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 22 SETTEMBRE 2022

IL NUOVO PARLAMENTO

proporzionale + maggioritario = totale seggi

AFFLUENZA **69,1%**

I SEGGI

